

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		PETRUCCI, <i>Relatore</i>	738
PRESIDENTE	735	MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	738, 739
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		NICOTRA MARIA	738
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2754)	736	SALERNO	738
PRESIDENTE	736	Proposta di legge (Rinvio):	
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		CAPPUGI: Provvedimenti a favore del personale di grado 6° di gruppo C delle ferrovie dello Stato per la scrutinabilità, agli effetti dell'avanzamento per merito comparativo, al grado 5° di gruppo A. (2555)	739
Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47. (2500)	737	PRESIDENTE	739
PRESIDENTE	737, 738	Votazione segreta:	
DE PALMA, <i>Relatore</i>	737	PRESIDENTE	739
Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. (2002)	738		
PRESIDENTE	738, 739	La seduta comincia alle 9.	
		SEMERARO SANTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(<i>È approvato</i>).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Alberto.	

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato». Sul presente disegno di legge, che è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, riferirò io stesso.

Con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, fu soppressa la categoria del personale sussidiario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disponendone la sistemazione a ruolo per coloro che si trovassero in possesso di determinati requisiti. L'iscrizione al Fondo pensioni per la detta categoria di personale non poteva, in base al disposto dell'articolo 5 del suddetto decreto, decorrere da una data anteriore al 1° dicembre 1938.

I successivi articoli 8 e 9 prevedevano, fra l'altro, il recupero a carico degli agenti dei contributi amministrativi erogati dall'Amministrazione e versati all'I. N. P. S. durante il periodo di servizio e ciò per aderire ad un desiderio manifestato a suo tempo dagli interessati di tener fermi i versamenti effettuati al detto istituto, anziché chiederne la restituzione in favore dell'Amministrazione ferroviaria, come era stato praticato in occasione di precedenti sistemazioni con decorrenza retroattiva, allo scopo di evitare che l'Amministrazione stessa, per il suaccennato periodo, contribuisse due volte alla formazione della previdenza a favore di detti agenti: con l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti al predetto istituto, e con l'iscrizione retroattiva al Fondo pensioni.

Il recupero stesso, ai sensi del citato decreto legislativo n. 292 del 1946, doveva essere effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio ed in ragione della metà dei contributi complessivi per tutte le assicurazioni, versati sia dall'agente che dall'Amministrazione ferroviaria.

Senonché, con i decreti legislativi luogotenenziali n. 177 e n. 693 del 1945, che modificarono sostanzialmente i criteri già vigenti

in materia di assicurazione obbligatoria, venne istituito, in aggiunta ai normali contributi a mezzo marche, un contributo integrativo del 7,50 per cento della retribuzione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e col decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 1946 venne disposto, a partire dal 1° maggio 1946, che tutti i contributi normali ed integrativi fossero dovuti, senza diritto di rivalsa, dai datori di lavoro.

Il disegno di legge in esame modifica, con le norme di cui all'articolo 1, l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, nel senso di stabilire, ferma rimanendo l'entità del recupero dei contributi normali erogati dall'Amministrazione per il periodo anteriore al 1° maggio 1946, analogo recupero, per lo stesso periodo, dei contributi integrativi stabiliti dal decreto luogotenenziale n. 177 del 1945. Per il periodo successivo al 1° maggio 1946, si stabilisce, invece, il recupero di tutti i contributi normali ed integrativi, in ragione dell'intero importo versato dall'Amministrazione a norma del citato decreto legislativo n. 142 del 1946.

L'articolo 2 dispone che non debba più effettuarsi alcun versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie. Analoga disposizione si estende, col secondo comma di tale articolo, ai versamenti riferentisi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge. Tale ultima disposizione costituisce sanatoria della situazione di fatto determinata dal mancato versamento, a decorrere dal marzo 1947, dei contributi di cui trattasi, a seguito delle richieste degli interessati.

Il successivo articolo 3 contiene le norme per la disciplina assicurativa di quegli agenti sussidiari che, per qualsiasi motivo, non vengono sistemati a ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 292. La posizione di tali agenti sarà regolarizzata mediante versamento allo Istituto nazionale della previdenza sociale di tutti i contributi senza interessi di mora.

Si dispone, infine, col secondo comma dello stesso articolo, che l'Amministrazione ferroviaria sostenga l'onere finanziario relativo alle mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conseguenza della sospensione del versamento dei contributi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

ART. 1.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente:

« In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno recuperati dagli agenti stessi i contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

Tale ricupero sarà effettuato:

1°) per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

2°) per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.

Sarà provveduto altresì al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa ».

(È approvato).

ART. 2.

Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.

Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge per i sussidiari già sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292.

(È approvato).

ART. 3.

Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora.

Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente articolo 2, all'Amministrazione ferroviaria farà carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47. (2500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere sfavorevole al presente disegno di legge.

Il relatore, onorevole De Palma, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere sfavorevole al disegno di legge perché la somma di un milione e mezzo, di cui all'articolo 4 del disegno di legge stesso, somma che costituisce il contributo straordinario da erogare a favore del-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, non può essere prelevata dal fondo indicato nello stesso articolo 4. Difatti, le disponibilità di bilancio reperite nell'esercizio 1950-51, a termini di legge, possono essere utilizzate soltanto se destinate alla copertura di oneri derivanti da decreti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo; per meglio dire, i provvedimenti che dovrebbero usufruire di quelle disponibilità dovrebbero, almeno, essere stati presentati al Parlamento entro l'esercizio finanziario di cui trattasi. Il che non è del disegno di legge in esame, il quale è stato presentato il 31 gennaio 1952.

Pertanto, chiederei alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento per vedere, intanto, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, di reperire altrove la somma.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. (2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il relatore, onorevole Petrucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PETRUCCI, *Relatore*. In seguito ad esigenze emerse dopo la presentazione del disegno di legge, si è ravvisata, da parte del Ministero, la necessità di apportare alcune modifiche anche all'articolo 36 del Codice della strada, e pertanto il Ministero stesso ha elaborato alcuni emendamenti che io ho esaminato.

Gli emendamenti riguardano principalmente il limite di velocità consentito, limite che attualmente non esiste; e, pertanto, è stato predisposto un articolo aggiuntivo, che dovrebbe essere premesso all'attuale articolo 1, perché il nuovo articolo contiene delle norme che giustificano l'esistenza sia del vecchio articolo 1 che del vecchio articolo 2, i quali, d'altronde, vanno interamente sostituiti.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Siccome il mio ufficio non ha avuto la possibilità di esaminare gli emendamenti predisposti dal collaterale ufficio del

Ministero, vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Prima di rinviare l'esame del disegno di legge, desidero, trovandoci in tema di circolazione stradale, farmi eco di un coro unanime di proteste, pervenutemi per iscritto ed a voce e sotto tutte le forme, nei confronti dei motoscooters.

È noto che questi mezzi si sono diffusi nel nostro paese in una quantità molto rilevante, ma è altrettanto nota l'indisciplina dei loro conducenti e l'inosservanza di questi ultimi alle disposizioni del Codice della strada.

È indubbio che con la recente targatura di quei mezzi si è già fatto un gran passo avanti, nel senso che, per ogni evenienza, si può almeno individuare il conducente del motoscooter. Però, ciò non basta. Da parte di molti cittadini, associazioni, personalità, si chiede perché non si debbano imporre delle limitazioni a questi mezzi ed ai loro conducenti, quali, per esempio, un limite di età ed una sia pur minima conoscenza del Codice della strada!

Giacché è qui presente il Sottosegretario, penso che si potrebbe richiamare l'attenzione del Governo su questo stato di cose, e pertanto domando alla Commissione se non ritenga di chiedere che, in proposito, sia stabilito per i motoscooteristi: un minimo di età (per esempio 16 anni); l'obbligo di essere muniti di un patentino da rilasciarsi previo un piccolo esame sulle norme per la circolazione stradale.

NICOTRA MARIA. Sono perfettamente d'accordo con quanto è stato rilevato dal nostro Presidente. Aggiungo, anzi, che qualche anno fa mi sono posto lo stesso problema, tanto che avevo in animo di presentare una proposta di legge al riguardo; tuttavia, poiché mi fu fatto osservare che la regolamentazione dei motoscooters era già prevista nel nuovo Codice della strada, che allora si riteneva di imminente presentazione al Parlamento, me ne astenni.

SALERNO. Comprendo le preoccupazioni che muovono il Presidente a fare la proposta cui ha accennato e che è stata condivisa dall'onorevole Nicotra, però vorrei che non si esagerasse. Perché, infatti, debbono suscitare tante preoccupazioni i piccoli motori e non ne debbono suscitare, ad esempio, le biciclette? In materia di circolazione stradale il ciclista non è certamente meno pericoloso di chi è alla guida di un motore!

Io son convinto che non è con le restrizioni che si possono fugare le preoccupazioni

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

manifestate: può essere anche giusto fissare un limite nell'età (benché quella suggerita dei 16 anni risolve ben poco se con essa si vuole affidare il motore solo a chi può essere penalmente perseguito, in quanto la responsabilità si ha con i 18 anni), ma che non si parli di patentini! Pensate al numero enorme di motomezzi che sono in circolazione e poi fate un calcolo per vedere quanta gente dovrebbe essere sottoposta ad esame, tenendo conto che se anche in una famiglia vi è un solo motoscooter, certamente più di un componente della famiglia si serve di quel mezzo!

Io penso, invece, che bisognerebbe creare una coscienza della circolazione, che non si forma certamente attraverso disposizioni di carattere restrittivo e di persecuzione penale; la coscienza della circolazione stradale si deve formare nelle scuole, come avviene in molti paesi civili quali la Norvegia e la Svezia. Io non credo alla grande efficacia di una disposizione penale e neanche all'efficacia educativa del magistrato o dell'agente di pubblica sicurezza. Perciò io non vorrei che, limitando e disciplinando, si diventasse troppo polizieschi in questa materia: il che potrebbe avere anche ripercussioni sfavorevoli sulla produzione e sulla diffusione di questi mezzi di civiltà. Noi dobbiamo invocare una maggiore educazione, ma senza limitare il traffico e la diffusione dei motocicli con rigide sanzioni penali.

PRESIDENTE. Io non ho inteso parlare di sanzioni penali; però è chiaro che per formare nelle scuole quella coscienza, cui alludeva l'onorevole Salerno, sarebbero necessari anni ed anni. Per conto mio, la coscienza della strada si forma assicurando quel minimo di cognizione dei doveri di circolazione. Aggiungo anche che non intendo ostacolare lo sviluppo di questi mezzi, ma penso che uno studio su questa materia vada fatto e che imponga quelle limitazioni che sono suggerite dall'opportunità e dalle necessità.

Ad ogni modo, io ho impostato il problema: non lo dobbiamo discutere oggi. Oggi la presidenza della nostra Commissione non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per far presente al Governo l'istanza che da più parti le è pervenuta e di pregare l'onorevole Sottosegretario di esaminare e riferire.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Ministero si è già occupato del problema, perché anch'esso, come la presidenza della Commissione, ha ricevuto sollecitazioni in proposito.

Il primo provvedimento che il Governo ha adottato è stato quello della targatura: e an-

che se non è gran cosa, la possibilità di identificazione costituisce pur sempre un elemento di remora e di maggiore responsabilità e prudenza.

Per il resto debbo dire che il Ministero, malgrado i suoi studi, si trova di fronte a difficoltà enormi, specie per quanto riguarda gli eventuali patentini: e basti pensare che in Italia circolano circa 600 mila motoscooters per rendersi conto di tali difficoltà.

Comunque, mi farò eco delle apprensioni manifestate dal Presidente e del punto di vista della Commissione. Non posso, però, non ricordare alla Commissione che assieme alle proteste ed alle apprensioni di cui si è parlato sono pervenute e pervengono proteste e manifestazioni di apprensione da parte di altre categorie: quelle dei produttori, per esempio, e da parte di associazioni, quelle dei motociclisti. Proteste si sono già avute in occasione della disposizione per la targatura dei motoscooters: pensate che cosa accadrebbe il giorno in cui si introducessero le limitazioni e le restrizioni di cui si è parlato!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: Provvedimenti a favore del personale di grado 6° di gruppo C delle ferrovie dello Stato per la scrutinabilità agli effetti dell'avanzamento per merito comparativo al grado 5° di gruppo A. (2555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: Provvedimenti a favore del personale di grado 6° di gruppo C delle ferrovie dello Stato per la scrutinabilità agli effetti dell'avanzamento per merito comparativo al grado 5° di gruppo A.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere contrario, mentre la presidenza della Commissione interni ha comunicato di non avere potuto ancora esprimere il parere e pertanto prega di accordare una breve proroga.

La proposta di legge sarà perciò discussa in altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle ferrovie dello Stato » (2754)

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelini, Babbi, Baldassari, Bensi, Bertazzoni, Capacchione, Cara, De Palma, Ducci, Farinet, Giannini Olga, Giavi, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Momoli, Monticelli, Nicotra Maria, Petrucci, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Sica, Spoleti, Suraci, Tomba, Veronesi.

È in congedo:

De Martino Alberto.

La seduta termina alle 10,40.